



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FROSINONE  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica e nella persona del giudice

istruttore onorario dr. Antonio Vellucci ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n.ro 3921 /2014 RG Intermediazione mobiliare  
~~contratti di investimento~~

TRA

nato a l' 01/11/ C.F.: in  
proprio e quale erede di nato a il 01/12/1 e  
deceduto a il 12/01/ nonché quale erede di  
nata a l 26/10/1 e deceduta in il 05/02/ ,

nata a il 29/9/ C.F.  
quale erede di quale erede di nato a il 01/12/ e  
deceduto a il 12/01/ nonché quale erede di  
nata a il 26/10/ e deceduta in il 05/02/ ,

nata a il 01/10/ C.F.:  
quale erede di nato a il 01/12/ e deceduto a  
Frosinone il 12/01/ nonché quale erede di nata a  
il 26/10/ e deceduta in il 05/02/

con Avv. Debora Fiore

attori

CONTRO

\*\*\*\*\*

## **G) sulla responsabilità solidale della banca con i promotori finanziari**

### **Su questo tema le recenti sentenze di merito**

L'**agente finanziario**, consulente di una società, che indirizzi la clientela verso un intermediario non autorizzato, con la consapevolezza dell'impossibilità della società di stipulare polizze fideiussorie nei confronti della P.A., viene meno agli obblighi di trasparenza e collaborazione nei riguardi della clientela, integrando il reato di cui all'art. 16 L. 108\96

Si rimanda alla lettura delle sentenze su questo tema

### **Corte appello Taranto, 25/02/2021, n.630**

#### **Intermediazione finanziaria, responsabilità della banca**

La responsabilità della banca è inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. , norma rispetto alla quale l'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 si pone in rapporto di specie a genus, cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. Per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il rapporto di occasionalità necessaria tra la **condotta anti giuridica** posta in essere dall'agente promotore finanziario e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.

### **Corte appello Ancona sez. I, 01/02/2021, n.91**

#### **Comportamento tenuto dal promotore finanziario**

In tema di intermediazione mobiliare e **responsabilità del promotore finanziario**, il fatto che la società preponente abbia creato un legittimo affidamento circa la riconducibilità a sé dell'attività del preposto la rende responsabile del comportamento illecito di quest'ultimo anche ove i prodotti di investimento collocati non siano quelli da essa gestiti", né, tanto meno, rileva "che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società.

### **Corte appello Milano sez. I, 21/10/2020, n.2661**

#### **Responsabilità solidale dell'intermediario finanziario e del promotore finanziario**

In tema di intermediazione finanziaria, nel nostro ordinamento vige il sostanziale principio della **responsabilità solidale** dell'intermediario finanziario e del promotore finanziario, in base al disposto di cui al comma 3 del suddetto art. 31 T.U.F. per cui "il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

### **Tribunale Forlì sez. II, 25/09/2020, n.728**

### **Danni arrecati a terzi dal consulente finanziario**

Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, e a titolo di **responsabilità indiretta**, ex art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attività l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori).

### **Cassazione penale sez. V, 16/10/2020, n.32514**

#### **Fatto illecito del promotore finanziario**

In tema di fatto illecito del promotore finanziario sussiste la **responsabilità indiretta della banca** ex art. 2049 c.c. indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, purché l'attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità dell'incarico conferito.

(Nel caso di specie, si trattava di prestiti obbligazionari sottoscritti e a scadenza che avevano natura meramente apparente idonee a costituire un rapporto con la banca).

### **Tribunale Grosseto, 11/04/2020, n.302**

#### **Responsabilità indiretta dell'istituto di credito**

La responsabilità dell'istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato per il fatto illecito del suo promotore si fonda sul D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, in forza del quale il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito appunto quale promotore sulla base del rapporto -contrattuale in essere con la banca.

La **responsabilità dell'istituto di credito**, di cui al menzionato art. 31, terzo comma, costituisce applicazione del generale principio di cui all'art. 2049 c.c.. Perché lo stesso possa operare, non è necessario altro che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato al promotore dall'intermediario abilitato.

### **Tribunale Brescia, 18/01/2020, n.110**

#### **Versamenti del cliente e appropriazione del consulente finanziario**

Sussiste la **responsabilità del promotore** qualora questi abbia distratto i versamenti del cliente senza dare corso agli investimenti promessi (ancorché tale condotta si sia innestata su quella certo imprudente dell'investitore) perché tale condotta è da sola idonea a determinare il danno, con esclusione quindi della rilevanza di ogni antecedente ai sensi dell'art. 41 c.p..

Tribunale Milano sez. VI, 10/06/2019, n.5503,

**nonché la cassazione ex plurimis Danno causato dall'intermediario finanziario: ne risponde anche la banca**

**Cassazione civile, sez. III, sentenza 31/07/2017 n° 18928** Sussiste una responsabilità solidale, di natura contrattuale della banca che crea il rapporto (deposito titoli, conto corrente) sul quale poggia l'operazione ed extracontrattuale dell'intermediario finanziario.

E' quanto chiarito dalla Cassazione Civile, Sezione III, con la sentenza 31 luglio 2017, n. 18928.

Altra recente sentenza Cass sez 1 22.5.2020 n.9460 dove si è consolidato il principio che in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria ...la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa della responsabilità della scelta dell'operazione finanziaria .....si rimanda alla lettura della intera sentenza;

\*\*\*\*\*

H) quindi sulla base di quanto esaminato sia il \_\_\_\_\_ che la Banca sono responsabili di quanto lo stesso \_\_\_\_\_ ha preso dalle somme che aveva in gestione e dagli assegni degli attori; si dirà appresso sulla quantificazione poi in che misura il \_\_\_\_\_ è solidale con la banca e quanto è da attribuire solo a lui, e non anche alla banca in solido le operazioni dopo il 17 gennaio 2011, allorchè il \_\_\_\_\_ terminò di essere promotore con la banca;

#### **D)esame promotore finanziario \_\_\_\_\_**

per quanto attiene alla figura del \_\_\_\_\_, sappiamo che questi è subentrato al \_\_\_\_\_ dal gennaio 2011, e non si può dare allo stesso la colpa in vigilando come comportamento doloso come quello del \_\_\_\_\_ che de visu abbiamo visto ha preso le somme di cui al giudizio chiesto dagli attori;

certo vi erano degli investimenti ad alto rischio effettuati in precedenza dai \_\_\_\_\_ sui conti degli attori nel suo periodo dopo il 2011 ;

sta di fatto che non risulta nella gestione del \_\_\_\_\_ degli " *ammanchi* " come avvenuto nella precedente gestione del promotore finanziario \_\_\_\_\_

appare che il \_\_\_\_\_ non abbia " *truffato* " i suoi clienti e ciò appare anche dalla ctu non essere avvenuto;

parte attrice chiede al \_\_\_\_\_ la restituzione di somme, che però allo stato essere in forza ai suoi clienti;

**1) Sulla responsabilità del \_\_\_\_\_ in ordine alle operazioni di vendita/disinvestimento dei fondi/polizza**

Parte attrice contesta al \_\_\_\_\_ di non aver vigilato sull'operazioni di disinvestimento dei fondi e polizza, avvenuta nel mese di maggio 2011, le quali sarebbero avvenute senza autorizzazione e tali da determinare un danno economico pari ad € 22.503,39 per quanto attiene allo smobilizzo dei fondi e, ad euro 25.647,53, per quanto concerne la polizza.

È stato accertato in corso di giudizio come l'operazione di vendita/disinvestimento dei fondi/polizza sia avvenuto a fronte dell'escussione da parte della Deutsche Bank Mutui S.p.A. delle garanzie poste a tutela del finanziamento concesso dalla banca stessa a favore del Sig. \_\_\_\_\_ in forza del contratto di mutuo sottoscritto tra in data 08.04.2010. In tale periodo il promotore finanziario era il \_\_\_\_\_

Sebbene l'operazione di vendita/disinvestimento dei fondi/polizza si sia concretizzata nel corso del mese di maggio 2011, periodo nel quale il \_\_\_\_\_ era subentrato al \_\_\_\_\_, tali operazioni sono la conseguenza di un inadempimento contrattuale del sig. \_\_\_\_\_, sorto nel 2010, che ha portato la banca ad escutere le garanzie prestate per poter rientrare della somma mutuata e cioè poter procedere al realizzo dei fondi, nonché a richiedere il riscatto della polizza assicurativa fino alla concorrenza del debito residuo.

Agli atti del giudizio è presente la lettera del 09.05.2011 con la quale Deutsche Bank Mutui S.p.a. autorizzava la società Allianz a disinvestire i fondi concessi in garanzia del mutuo al fine di trattenere l'importo utile ad estinguere il medesimo finanziamento, nonché la lettera del 18.05.2011, con la quale la Darta Saving comunicava il riscatto totale della polizza.

E' stato altresì accertato come la somma eccedente l'escussione del pegno, pari a euro 20.350,27, veniva accreditata, in data 30.05.2011, sul conto corrente di \_\_\_\_\_ acceso presso la Banca Popolare di Novara.

In definitiva, per quanto sopra rappresentato, questo Giudice ritiene che nessuna colpa possa essere attribuita al \_\_\_\_\_, in quanto soggetto estraneo all'intera operazione.

**2) Sulla responsabilità del \_\_\_\_\_ in ordine al contratto polizza vita n. 882899**

Agli atti di causa è stato prodotto il contratto della polizza n. 882899 e il questionario regolarmente sottoscritto dal sig. \_\_\_\_\_ in data 17.07.2009, periodo in cui promotore finanziario era il \_\_\_\_\_

Il sig. \_\_\_\_\_ nell'occasione dichiarava di aver preso visione ed accettato le condizioni contrattuali dalle quali si evinceva chiaramente la possibilità di maturare il diritto al riscatto solo a fronte del versamento di almeno tre premi su base annuale, pena la decadenza.

Alcuna responsabilità, quindi, per la decadenza da tale beneficio può essere attribuita al \_\_\_\_\_ che, al contrario, come emerso dagli atti di causa si è adoperato per la sua riattivazione.

\*\*\*\*\*

**Pertanto le SOMME DA RIMBORSARE agli attori**

**In solido con Allianz:** euro 68.900,00 (euro 51.750 assegni BNL incassati nel periodo 01.07.2009 – 17.01.2011 data fine mandato; e per euro 12.800 assegni Allianz incassati nel periodo 10.11.2009 – 14.01.2010; euro 4.350,00 contanti nel periodo 08.04.2010 – 03.08.2010)

**Solo** : euro 19.600 (euro 12.800 assegni BNL incassati dal 17.01.2011 al 23.02.2012; euro 6.800 somme date in contanti nel periodo 01.03.2011 – 15.05.2012)

\*\*\*\*\*

I) **Esame del quantum debeatur**

**IN DEFINITIVA RIPERCORRENDO LE RICHIESTE DIPARTE ATTRICE:**

**1. Accertare e dichiarare la illiceità della condotta del Sig. promotore finanziario della Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. per avere lo stesso distratto e/o essersi indebitamente appropriato in danno degli attori della somma di euro 88.500,00**

**In solido il con Allianz deve:** euro 68.900,00 (euro 51.750 assegni BNL incassati nel periodo 01.07.2009 – 17.01.2011 data fine mandato; e per euro 12.800 assegni Allianz incassati nel periodo 10.11.2009 – 14.01.2010; euro 4.350,00 contanti nel periodo 08.04.2010 – 03.08.2010)

**Solo il deve :** euro 19.600 (euro 12.800 assegni BNL incassati dal 17.01.2011 al 23.02.2012; euro 6.800 somme date in contanti nel periodo 01.03.2011 – 15.05.2012)

**2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e pertanto l'illegittimità dei contratti: "Polizza Vita" Protégge n. 886174 e "Polizza Vita" n. 882899**

Nulla è dovuto in quanto i contratti sono stati sottoscritti da \_\_\_\_\_ con tutte le clausole

**3. Accertare la vendita delle azioni mandato G2T13480575 classe T**

Come accertato dalla CTU dette azioni sono state disinvestite e contestualmente reinvestite nel fondo Allianz Reddito Euro Load – G2L21097584. Quest'ultimo fondo è uno dei cinque Fondi costituiti in pegno che è stato oggetto di disinvestimento a seguito dell'escussione del creditore pignoratizio Deutsche Bank Mutui S.p.a e quindi nulla è dovuto.

**4. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e l' illegittimità per mancanza di consenso scritto e/o di autorizzazione, e violazione anche degli artt. 30 c. 6 e 7, 36, 21, degli artt. 28,29,30 del Regolamento Consob 01/7/1998 n. 11522 e succ. mod. ed integr., della vendi-ta/disinvestimento effettuati, nel periodo compreso tra il 13 ed il 16 maggio 2011, dei titoli/fondi/azioni**

**5. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e l' illegittimità per mancanza di consenso scritto e/o di autorizzazione, e violazione degli artt. 30 c. 6 e 7, 36, 21, degli artt.**

28,29,30 del Regolamento Consob 01/7/1998 n. 11522 e succ. mod. ed integr., dell'operazione di Riscatto Totale/disinvestimento della Polizza Dart Challenge n. 01083148 intestata a operazione eseguita in data 10/5/2011 del valore netto di riscatto pari ad euro 25.647,53

Per tali operazioni si rimanda poi alla lettura delle CONCLUSIONI della ctu ut supra riportate per la posizione tutte della Banca e de [REDACTED] anche del relativamente alla escussione dei fondi/polizza dati in garanzia del contratto di mutuo deutsche bank.

\*\*\*\*\*

L) esame spese ctu grafologica

Sulle spese della ctu grafologica le stesse in dispositivo verranno liquidate a carico degli attori che l'hanno richiesta ;

M) le spese di ctu contabile vanno poste a carico in solido della Banca e del [REDACTED] comprese dell'acconto;

N) le spese di lite vanno poste a carico della Banca e del [REDACTED] in solido e verranno liquidate in dispositivo

O) Le spese di lite e di rimborso del [REDACTED] vanno poste a carico degli attori che hanno citato lo stesso in giudizio e verranno liquidate in dispositivo secondo la domanda di risarcimento .

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto il Giudice reietta ogni altra richiesta così decide

**P Q M**

- 1) accertato dichiara la illecità della condotta del sig. Adriano promotore finanziario della Allianz Bank Advisor s.p.a. per avere lo stesso distratto e/o essersi indebitamente appropriato in danno degli attori della somma di euro 88.500,00 come emerso nel corso del giudizio e dalla ctu contabile e per l'effetto
- 2) **condanna il sig. [REDACTED] e la Allianz Bank Financial Advisor spa in persona del legale rapp.te p.t in solido** tra loro anche ex art 2049 c.c. e 1228 c.c. al pagamento della somma di **euro 68.900,00** in favore degli attori in seguito e in relazione alle operazioni eseguite sul conto corrente , sulle polizze vita e sulla vendita di azioni intestate agli attori, esaminate nel corso del giudizio ,oltre interessi legali dal di della domanda e rivalutazione monetaria come per legge;
- 3) **condanna il solo [REDACTED] al pagamento della somma di euro 19,600,00** somme che lo stesso ha prelevato furtivamente dagli attori dopo il 2011 periodo che non lavorava più

come promotore della Banka oltre interessi dal di della domanda e rivalutazione monetaria :

- 4) **condanna parte attrice tutte al pagamento della ctu grafologica già posta a carico degli stessi attori in sede di conferimento incarico;**
- 5) **condanna il sig. \_\_\_\_\_ e la Allianz Bank Financial Advisor spa in persona del legale rapp.te p.t in solido tra loro alle spese di lite che si reputano liquidare in euro 16,000,00 per compenso ed euro 518,00 più 27,00 per spese borsuali contributo unificati oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge;**
- 6) **condanna alle spese di ctu contabile comprese dell'acconto in solido i convenuti \_\_\_\_\_ e la Allianz Bank Financial Advisor spa in persona del legale rapp.te ;**
- 7) **condanna altresì gli attori alle spese di lite in favore del convenuto \_\_\_\_\_ che si reputano liquidare in euro 3.500,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge ;**

**FROSINONE 28 novembre 2021**

**Il Giudice o.**

**Dott. Antonio Vellucci**